

**ATTO COSTITUTIVO – STATUTO**  
Unione Nazionale Protezione Antincendio

# UNPA

**ART. 1**  
**DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Unione Nazionale Protezione Antincendio in forma abbreviata UNPA con sede in Chieti, al Viale Abruzzo 225.

UNPA è un'organizzazione sindacale di rappresentanza politico istituzionale delle imprese che operano nel settore della prevenzione incendi e in quelle attività affini e riconducibile all'antincendio.

UNPA - Unione Nazionale Protezione Antincendio – aderisce al Sistema Organizzativo, Sindacale e di Rappresentanza del CNAI Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori.

UNPA è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, ovvero della propria denominazione "UNPA" e del proprio logo raffigurante la rappresentazione di un estintore con accanto l'acronimo UNPA e la denominazione per esteso.

**ART. 2**  
**DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART.3**  
**SCOPI**

L' Associazione, non ha scopo di lucro, agisce nell'ambito del Gruppo Organizzativo CNAI.

UNPA rappresenta le imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, i datori di lavoro, i consorzi, le cooperative, le associazioni e ogni altra entità e soggetto operante nel settore dell'antincendio nell'ambito territoriale, a livello nazionale, europeo e internazionale.

Si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia e all'estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l'azione sociale e l'organizzazione di servizi, in particolare mediante:

1. Il sostegno dello sviluppo dell'impresa e dell'attività di prevenzione incendi, realizzazione e manutenzione di impianti e attrezzature del settore antincendio in tutte le sue espressioni ed articolazioni, anche attraverso politiche di tutela e di promozione di adeguati interventi di natura sociale, sindacale, fiscale;
2. l'incentivazione dell'imprenditorialità e la preparazione etica professionale degli operatori del settore finalizzata all'accrescimento delle competenze, della competitività e all'innovazione digitale e tecnologica;
3. la preparazione degli imprenditori e degli operatori del settore di prevenzione incendi, realizzazione e manutenzione di impianti e attrezzature del settore antincendio per una partecipazione responsabile negli organismi di democrazia di base, a vari livelli e nelle rappresentanze di categoria, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. la promozione della costituzione delle reti di impresa anche al fine di stimolare l'aggregazione tra imprese del medesimo settore anche per favorire la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e servizi, mediante l'acquisto collettivo, o lo sviluppo di una economia circolare, assumendone la rappresentanza sindacale;
5. iniziative tese a qualificare i prodotti realizzati dalle aziende del settore e ei materiali utilizzati;
6. la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale, anche sotto i profili contabili, fiscali, sindacali, legali, finanziari e della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
7. la promozione di ogni iniziativa utile a stimolare la collaborazione tra le aziende associate;
8. la conoscenza e la maggiore diffusione della cultura della prevenzione incendi, attraverso la formazione e la promozione di convegni, seminari e corsi, mediante il CNAI Form –Associazione per la Formazione- del Gruppo Organizzativo CNAI;
9. la promozione di iniziative scientifiche, di ricerca e di studio per il monitoraggio delle aziende del settore e l'analisi del sistema, mediante la collaborazione con il Centro Studi CNAI;

10. la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti del settore antincendio italiano, attraverso la promozione di fiere, esposizioni, convegni;
11. la promozione delle opportune iniziative per la difesa e l'affermazione degli interessi comuni ai suoi associati nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, associazione, organizzazione pubblica o privata;
12. la promozione di iniziative tecniche, scientifiche ed economiche tese allo sviluppo e al miglioramento del settore antincendio;
13. l'adozione del Codice Etico del Gruppo Organizzativo CNAI;
14. l'adempimento a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l'attività associativa deliberati dall'Assemblea.

#### **ART.4 RELAZIONI SINDACALI**

La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata all'UNPA che vi provvede mediante e in collaborazione con il CNAI e la consultazione delle categorie interessate.

La trattativa per la stipulazione di contratti e accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale nominata dalla Presidenza Nazionale e opera secondo le direttive ad essa impartita.

L'UNPA non riconosce i contratti e gli accordi negoziati e firmati senza averne partecipato.

La stipulazione dei relativi eventuali contratti e accordi integrativi è demandata alla sedi provinciali con la supervisione della Commissione Tecnica Lavoro presente all'interno del Gruppo CNAI.

#### **ART.5 SOCI**

I soci dell'UNPA si distinguono in:

soci fondatori- coloro intervenuti alla costituzione dell'Associazione;

soci ordinari – le aziende del settore prevenzione incendi e la realizzazione e la manutenzione di impianti e attrezzature del settore antincendio, compresi i consorzi e le cooperative, i datori di lavoro, i familiari, i coadiutori, i pensionati del settore su menzionato, i quali accettano le finalità dell'Unione e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

Possono far parte dell'UNPA, in condizioni diverse dai precedenti di cui sopra, in base a particolari accordi con la Presidenza, le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, per il medesimo settore e la stessa categoria, che si riconoscono nei principi ispiratori dell'UNPA.

I soci dell'UNPA non possono aderire ad altre associazioni con le medesime finalità, a nessun titolo.

La domanda di ammissione vincola il socio per un anno, previo parere insindacabile della Presidenza Nazionale.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di almeno un anno.

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali adottate in base allo Statuto e dei Regolamenti Interni, pena l'esclusione dall'Associazione.

#### **ART. 6 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso volontario che dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla Presidenza Nazionale, che non esonera il socio dall'adempimento completo di eventuali impegni assunti. Il recesso avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della raccomandata di recesso che dovrà essere inviata all'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- b. per esclusione, per inadempienza agli obblighi associativi in particolare con riferimento al Codice Etico del Gruppo Organizzativo CNAI;
- c. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro un mese dalla richiesta;
- d. per cessazione dell'attività;
- e. quando il Socio non espliciti più un'attività attinente al settore di riferimento dell'Associazione. Anche in questo caso la cessazione dovrà essere comunicata alla Presidenza Nazionale a mezzo raccomandata R.R. e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sopracitata comunicazione.

## **ART. 7**

### **PROVENTI SOCIALI - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO**

I proventi sociali sono costituiti dalle quote associative e da eventuali altre entrate.

L' esercizio dell'Associazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Nazionale redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo e quello preventivo unitamente alla propria relazione.

## **ART.8**

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Al fine di armonizzare le politiche di rappresentanza e assistenza alle imprese e gli operatori del sistema, la Presidenza Nazionale può disporre l'articolazione sul territorio dell'Associazione, in sedi provinciali e regionali.

## **ART. 9**

### **SEDI REGIONALI**

Le Sedi Regionali rappresentano e tutelano gli interessi del settore della prevenzione incendi e in quelle attività affini e riconducibile all'antincendio, nei confronti degli Enti Regionali in genere.

Le Sedi Regionali hanno compiti di coordinamento e di propulsione delle attività associative nell'ambito regionale e curano il collegamento con le Sedi Provinciali della medesima Regione di riferimento.

I referenti delle Sedi Regionali riferiscono del loro operato alla Presidenza Nazionale e si riuniscono almeno una volta l'anno su convocazione della Presidenza Nazionale.

## **ART. 10**

### **SEDI PROVINCIALI**

Le Sedi Provinciali rappresentano sul territorio l'Associazione e i suoi interessi, si confrontano con le Pubbliche Amministrazioni locali.

Le Sedi Provinciali hanno compito di attuare sul territorio le attività dell'Associazione e fornire supporto e assistenza alle imprese e gli operatori del settore della prevenzione incendi e in quelle attività affini e riconducibile all'antincendio.

Le Sedi Provinciali sono coordinate dalla Sede Regionale della Regione di riferimento e con essa organizzano i programmi sul territorio.

I referenti delle Sedi Provinciali si riuniscono almeno una volta l'anno su convocazione della Presidenza Nazionale e relazionano del loro operato alla Presidenza Nazionale.

## **Art. 11**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi sociali sono:

- a.** L'Assemblea dei Soci;
- b.** La Presidenza Nazionale;
- c.** Il Presidente;
- d.** Il VicePresidente
- e.** Il Segretario Nazionale;
- f.** I Proviviri.

La durata in carica degli organi sociali elettivi di cui ai precedenti punti b), c), d), e) è di cinque anni fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di fissare di volta in volta durate inferiori.

I membri in carica sono rieleggibili, ad eccezione dei Proviviri, i cui membri verranno scelti tra persone estranee all'Associazione.

## **ART. 12**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è formata da tutti i soci, con potere di delibera in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e fissa le quote associative;
- elegge il Presidente, il VicePresidente, i Proviviri;
- delibera su tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno dalla Presidenza Nazionale.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocata tutte le volte che la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia presentata richiesta alla Presidenza Nazionale da almeno un numero di soci che rappresentino un quarto dei voti.

Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta.

La convocazione deve avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea medesima.

Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche dello Statuto, dopo il parere scritto della Presidenza CNAI;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, dopo il parere preventivo scritto della Presidenza CNAI, determinandone le modalità, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri;

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino il 51% dei voti; per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti. In ogni caso, per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei voti.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che la Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia presentata richiesta alla Presidente Nazionale da almeno un numero di Soci che rappresentino un quarto dei voti.

### **Art. 13**

#### **LA PRESIDENZA NAZIONALE**

Essa è così formata:

- a. dal Presidente dell'Associazione
- b. dal Vice Presidente,
- c. dal Segretario Nazionale che si identifica nella persona del Segretario Generale del CNAI;
- d. dai soci eletti dall'Assemblea, in misura da due ad un massimo di sette.

I componenti della Presidenza Nazionale restano in carica cinque anni.

In caso di dimissioni di un consigliere, la Presidenza Nazionale può procederne alla sostituzione, alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Alla Presidenza Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi dell'Associazione che non siano stati espressamente riservati all'Assemblea dal presente Statuto. La Presidenza Nazionale elegge tra i suoi membri il Presidente; un Vice Presidente di cui quello con più anzianità di presenza nella Presidenza Nazionale fungerà da Presidente nell'assenza del Presidente stesso e/o vacanza nella carica di Presidente; un Tesoriere che gestirà i fondi dell'Associazione ed un Segretario Generale che fungerà da Segretario del Consiglio e curerà gli aspetti organizzativi ed esecutivi dell'Associazione.

La Presidenza Nazionale può nominare Commissioni di studio competenti per specifici settori o problemi.

La Presidenza Nazionale ha facoltà di stabilire gli emolumenti degli organi amministrativi o dei singoli membri degli stessi.

La Presidenza Nazionale convoca, almeno una volta l'anno, i referenti delle Sedi Regionali e delle Sedi Provinciali; con i referenti delle sedi stabilisce i programmi sul territorio in armonia con le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

La Presidenza Nazionale è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente almeno due volte l'anno, mediante comunicazione scritta inviata quindici giorni prima della riunione.

Le deliberazioni della Presidenza Nazionale sono valide se espresse con l'intervento della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza.

In caso di parità di voti nella delibera, prevarrà il voto dato dal Presidente.

Un membro della Presidenza può, in caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, farsi rappresentare a mezzo delega da un altro componente appositamente delegato e per non più di due sedute consecutive.

Alla terza assenza consecutiva La Presidenza Nazionale provvederà a sostituire il componente assente cooptando un nuovo membro.

Le delibere della Presidenza Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**ART.14  
PRESIDENTE**

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b. convoca l'Assemblea dei Soci, la Presidenza Nazionale e li presiede;
- c. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e della Presidenza Nazionale;
- d. vigila sull'attività delle Commissioni di studio.

**ART. 15  
VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente collabora con il Presidente Nazionale per le molteplici attività dell'Associazione, e sostituisce il Presidente Nazionale in caso di impedimento.

**ART. 16  
SEGRETARIO NAZIONALE**

Al Segretario Nazionale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Presidenza Nazionale, nonché la gestione ordinaria dell'Associazione e la tenuta dell'amministrazione.

Il Segretario Nazionale coincide con il Segretario Generale del CNAI.

**Art. 17  
I PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'assemblea dei soci su proposta della Presidenza Nazionale in un numero di membri dispari compreso tra 3 e 5, scelti tra persone estranee all'Associazione con idonea competenza professionale nell'ambito giuridico, legale, od economico.

Il Collegio ha le seguenti funzioni:

1. regolare i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra i soci dell'Associazione;
2. accerta le eventuali infrazioni delle norme del Codice Etico o Regolamento dell'Associazione da parte dei Soci;
3. decidere su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni emanate dagli organi sociali;
4. vigilare sull'osservanza dello Statuto dando comunicazione alla Presidenza delle accertate infrazioni.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e/o su richiesta del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, salvo i casi di particolare impegno per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e notificare il lodo alla Presidenza Nazionale o comunicare alla Presidenza Nazionale la propria decisione.

Nelle sue riunioni il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei membri più uno.

Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; l'astensione non è ammessa.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche.

I lodi e le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive ed inappellabili.

**Art. 18  
COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI E GRUPPI – COORDINAMENTI E SEDI TERRITORIALI**

Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'Associazione, i cui singoli componenti possono essere consultati dalla Presidenza Nazionale relativamente alla realizzazione di progetti, di stesura di contributi tecnico-scientifici generalmente pubblicati sul sito o sulla rivista ufficiale edita dall'Associazione, all'attività di consulenza e/o ai pareri su specifici argomenti.

Il Comitato Scientifico può confrontarsi e organizzare iniziative con il Centro Studi CNAI.

Il Comitato Scientifico non esercita funzioni operative.

La Presidenza Nazionale, secondo criteri predefiniti, individua tra i membri del Comitato Scientifico un Presidente Onorario.

Ai membri del Comitato Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati dalla Presidenza Nazionale e preventivamente autorizzate.  
La Presidenza Nazionale istituisce, commissioni, gruppi di studio e di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statuto e che rientrano nelle finalità associative.  
Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o ai Comitati e alle Commissioni.

#### **Art. 19**

#### **USO DEL MARCHIO, LOGOTIPO E SEGNI DISTINTIVI DELL' ASSOCIAZIONE**

Solo l'Associazione ed i suoi soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell'associazione sulla propria carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale ed altri documenti e pubblicazioni secondo il regolamento all'uso del logo.

Il marchio, il logotipo e segni distintivi dell'Associazione non possono essere utilizzati dalle aziende controllate o collegate ai soci se non associate anch'esse.

I soci sono obbligati ad informare La Presidenza Nazionale dell'Associazione di ogni uso non autorizzato, in proprio o non conforme alle norme contenute nel manuale di identificazione del marchio, del logotipo e dei segni distintivi dell'Associazione.

Tutti i diritti e i privilegi per l'uso dei suddetti marchio, logotipo e segni distintivi dell'Associazione verranno meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell'appartenenza all' Associazione.

#### **Art. 20**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - FONDO COMUNE**

Patrimonio Sociale - Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a. dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
- b. dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;
- c. da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani od europei;
- d. da proventi di gestioni dirette, partecipanti e/o partecipate;

dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.

Fondo comune - Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi di cui al precedente periodo, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli eventuali interessi di mora per ritardati versamenti.

Concorrono inoltre a formare il fondo comune dell'Associazione le somme e i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Associazione è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà degli associati dalla previsione del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità, delle disposizioni in tema di comunione di beni.

#### **Art. 21**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio e/o eventuali sopravvenienze attive dovranno essere obbligatoriamente devolute ad altra Organizzazione del Sistema Associativo del Gruppo CNAI.

La Presidenza Nazionale ad esso delegato, fungerà da liquidatore.

#### **Art. 22**

#### **DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 23**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.